



ISO 9001:2015
OHSAS 18001:2007

Prot. n. 9661 del 23.05.2019

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

N. CIG: 7911933DA5

ART 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza ed assistenza in materia assicurativa (brokeraggio assicurativo) ad un idoneo soggetto (in seguito, denominato Società di brokeraggio o Broker), ai sensi del D.Lgs. 209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni) e successivi Regolamenti ISVAP.

L'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo concerne l'assistenza nei confronti di Sistema Ambiente S.p.A. (in seguito denominata anche Azienda) nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e nella gestione ed esecuzione dei medesimi, consistente in:

- servizio di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo globale di Sistema Ambiente S.p.A., l'individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui Sistema Ambiente S.p.A. è soggetto, l'individuazione delle soluzioni maggiormente efficaci ed economiche relativamente alle esigenze dell'Azienda, l'analisi delle polizze assicurative esistenti e l'individuazione delle coperture occorrenti;
- monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- il supporto tecnico specialistico all'Azienda nell'espletamento delle gare.
- l'assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa dei contratti e aggiornamento dei contratti stessi in relazione alle esigenze assicurative dell'Azienda;
- l'avviso dei premi in scadenza;
- l'assistenza nella gestione dei sinistri, anche nel caso in cui l'Azienda dovesse trovarsi nella veste di danneggiato;
- supporto formativo del personale dell'Azienda che collabora alla gestione dei contratti assicurativi.

ART. 2 – VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO

L'ammontare complessivo dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la sua intera durata, è di **€ 43.151,25**.

Il suddetto valore è stimato applicando ai premi imponibili delle polizze assicurative in corso la percentuale dell' 8% per tutte le polizze ad eccezione della polizza RCA per la quale la percentuale è del 5%.



ISO 9001:2015
OHSAS 18001:2007

Prot. n. 9661 del 23.05.2019

In virtù della peculiare modalità di remunerazione del Broker, il suddetto valore complessivo è stimato ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'importo dell'appalto (procedura, CIG, cauzione provvisoria, tassa Anac, ecc..).

I costi per la sicurezza sono stimati pari a 0 (zero) in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

ART. 3 – COSTI ASSICURATIVI

La situazione assicurativa di Sistema Ambiente S.p.A. attualmente in corso è:

Polizza assicurativa	Scadenza contratto	Premio imponibile annuale*
Incendio	31.12.2019	26.331,29
Elettronica	31.12.2019	1.664,62
Infortuni	31.12.2019	1.442,93
RCA – Libro matricola	31.12.2019	141.969,70
ARD/KASCO	31.12.2019	1.411,76
RCT/RCO	31.12.2019	12.441,72
Responsabilità civile patrimoniale	31.12.2019	11.000,00
D&O	31.12.2019	5.480,00
Tutela legale	31.12.2019	5.608,25

* escluse regolazioni premi.

ART. 4 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'incarico di cui al presente capitolato non comporta per Sistema Ambiente S.p.A. alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro.

L'attività prestata dal Broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi imponibili relativi ai contratti conclusi per il tramite del Broker (clausola di brokeraggio).

I compensi del Broker, come da consolidata consuetudine di mercato, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazioni con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi di Sistema Ambiente S.p.A.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di gara ai premi imponibili richiesti dalle compagnie di assicurazione per la stipula dei contratti.

Sarà onere del Broker predisporre adeguata clausola, da inserire nei documenti di gara e nei contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.



ISO 9001:2015
OHSAS 18001:2007

Prot. n. 9661 del 23.05.2019

ART. 5 – DURATA DEL SERVIZIO

Il contratto avrà durata dalle **ore 24 del 30.06.2019** alle **ore 24 del 31.12.2022**, con possibilità di proroga c.d. tecnica per il tempo strettamente necessario alla individuazione del nuovo contraente. In tal caso, l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

E' data facoltà ad entrambe le parti di risoluzione anticipata mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 90 gg prima. In caso di scadenza anticipata o naturale l'appaltatore sarà comunque tenuto ad assicurare la prosecuzione delle attività al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze a nuovo soggetto.

Il contratto cesserà con decorrenza immediata qualora venga meno per l'Appaltatore l'iscrizione nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 D.Lgs. n. 209 del 07 settembre 2005.

L'aggiudicatario dovrà interagire con l'attuale broker incaricato per porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. In particolare, il Broker dovrà impegnarsi a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente Capitolato e non ancora chiusi a tale data.

Il Broker non potrà sospendere il servizio di propria iniziativa, anche qualora siano in corso controversie con Sistema Ambiente S.p.A. La sospensione del servizio per decisione unilaterale del Broker costituisce grave inadempienza contrattuale e motivo di risoluzione del contratto.

ART. 6 – DUVRI

In considerazione della natura del servizio (servizio intellettuale) oggetto della presenta gara, non sussiste, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 86, commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs 163/06 e s.m. e 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m., la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI (Documento Unico di valutazione dei rischi interferenziali).

ART. 7 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il Broker trasmette a Sistema Ambiente S.p.A. i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc...) almeno 30 prima della scadenza indicata nelle relative polizze.

L'Azienda provvederà al pagamento del premio all'assicuratore direttamente o per il tramite del Broker. In questo ultimo caso, il versamento del premio nelle mani del Broker concreta, a tutti gli effetti, il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del C.C.

Il Broker, contestualmente ai versamenti, si impegna a rilasciare a Sistema Ambiente Spa le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia di assicurazione entro i termini indicati dalle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.



ISO 9001:2015
OHSAS 18001:2007

Prot. n. 9661 del 23.05.2019

ART. 8 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLE PARTI

Il Broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è l'unico responsabile del contenuto dei contratti assicurativi che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare all'Azienda.

Il Broker è, altresì, responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa dei dirigenti o funzionari preposti al servizio e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria al superamento di eventuali possibili criticità.

Il Broker è tenuto a non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Azienda. E' altresì tenuto a:

- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Azienda senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultima, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di carattere amministrativo o formale, rispetto agli obblighi precedentemente assunti dall'Azienda;
- mettere a disposizione dell'Azienda ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- fornire esaurienti relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Azienda;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le compagnie aggiudicatrici dei contratti assicurativi.

Il Broker è tenuto al segreto d'ufficio e ad osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del C.C. Il Broker aggiudicatario è tenuto ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, nonché l'obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso dell'Azienda.

I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall'incarico, dovranno essere coperti mediante idonee garanzie di cui ai successivi articoli 9 e 11.

Il Broker risponde, altresì, dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente Capitolato.

Sistema Ambiente S.p.A. si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.

E' esplicitamente convenuto che restano in capo a Sistema Ambiente S.p.A. l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.



ISO 9001:2015
OHSAS 18001:2007

Prot. n. 9661 del 23.05.2019

Entro i limiti di cui sopra, l'Azienda autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicuratrici.

ART. 9 – GARANZIE

Alla data di presentazione dell'offerta, il Broker dovrà dichiarare di essere in possesso di polizza assicurativa della responsabilità civile per negligenze od errori professionali di cui agli articoli 110-112 del D.Lgs n. 209/2005. Detta polizza dovrà essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere un massimale pari o superiore ad € 10.000.000,00.

ART. 10 - REFERENTE DEL BROKER

Il Broker si impegna, dopo l'aggiudicazione, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'Ente per il servizio oggetto del presente Capitolato.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Azienda, anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo.

Il Broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

ART. 11 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto, in applicazione dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., idonea cauzione definitiva. La mancata prestazione della cauzione comporta la decadenza dell'aggiudicazione.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della regolare esecuzione del servizio.

La garanzia, prevista con le modalità di cui all'art. 93, comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C. nonché l'operatività della stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di Sistema Ambiente S.p.A.

L'Appaltatore, sotto pena di decadenza dell'appalto, dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato (di norma 15 giorni), qualora l'Azienda abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

In caso di violazione agli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente Capitolato speciale d'appalto ovvero nell'offerta tecnica del broker aggiudicatario, Sistema Ambiente S.p.A. provvederà a formalizzare circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, a mezzo Pec, assegnando al Broker un termine minimo di 5 giorni naturali e consecutivi per produrre controdeduzioni scritte.



ISO 9001:2015
OHSAS 18001:2007

Prot. n. 9661 del 23.05.2019

ART. 12 – PENALI

Il mancato rispetto dei seguenti obblighi determina l'applicazione delle seguenti penali:

- a) per la mancata presentazione della **Relazione annuale** da rendersi entro il 31 Gennaio di ogni anno sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere nell'anno di riferimento, verrà applicata una penalità pari ad € 150,00 per ogni 10 gg di ritardo;
- b) per la mancata presentazione della **Relazione semestrale** della situazione sinistri, relativamente alle polizze stipulate, analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità, verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni 10 gg di ritardo.

ART. 13 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Per la particolare tipologia delle prestazioni inerenti il servizio di brokeraggio assicurativo è vietata, a pena di nullità, ogni forma di subappalto ed ogni forma di cessione, anche parziale, del contratto.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto aggiudicatario.

ART. 14 – RISOLUZIONE DL CONTRATTO

Oltre alle ipotesi di cui all' articolo 108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 C.C. nelle seguenti ipotesi:

- cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs 209/2005;
- mancata reintegrazione, nei termini di cui al precedente art. 11, della cauzione definitiva eventualmente escussa;
- subappalto abusivo;
- mancato rispetto da parte dell'aggiudicatario di quanto contenuto nel presente capitolato o nel progetto tecnico.

In tutti i casi di risoluzione dl contratto, l'Azienda avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

ART. 15 - PERSONALE

Il broker aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste nei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e zona in cui si svolgono i servizi.

Il Broker aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.



ISO 9001:2015
OHSAS 18001:2007

Prot. n. 9661 del 23.05.2019

Il Broker aggiudicatario, a sua cura e spese, dovrà provvedere alla completa osservanza delle disposizioni di legge vigenti e regolamenti sulla assistenza e previdenza dei lavoratori da esso dipendenti.

ART. 16 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato o del contratto, che non si siano potute risolvere in via amichevole, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Lucca. Non è ammesso l'arbitrato.

ART. 17 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora l'aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., la S.A. risolverà il contratto di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della L. n. 136/2010 e dell'art. 1456 codice civile, dandone comunicazione all'aggiudicatario con raccomandata a/r o Pec.

ART. 18 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

ART. 19 – FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato per iscritto in modalità elettronica.

ART. 20 – RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Il Responsabile Unico del procedimento
Dott. Ing. Roberto Enrico Paolini
(Dirigente)
Firmato in originale